

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE  
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

40.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPELLA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE PICCINELLI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ).		
Revisione del trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (2684) . . . . .	613	BAGHINO . . . . . 642, 643, 644, 646
PRESIDENTE . . . . . 613, 614, 617, 618, 620, 622 631, 632, 633, 639, 640, 641		CARRI . . . . . 642
ALESSANDRINI . . . . . 614, 616, 620		CENGARLE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i> . . . . . 642, 643 644, 646
BAGHINO . 614, 617, 619, 621, 622, 632, 633, 639		MERLI, <i>Relatore</i> . . . . . 641, 642, 644
CANESTRARI . . . . . 614		PICCINELLI . . . . . 646
CARRI . . . . . 618, 632		POLI . . . . . 642
CENGARLE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i> . 614, 621, 631 632, 633, 639, 640		RUSSO FERDINANDO . . . . . 642
FOSCARINI . . . . . 640		<b>Votazioni segrete:</b>
GUGLIELMINO . . . . . 614, 616, 622, 632		PRESIDENTE . . . . . 641, 646
MARZOTTO CAOTORTA . . . . . 616, 633		
MERLI, <i>Relatore</i> . . . . . 617, 621, 631, 632, 633		
PICCINELLI . . . . . 633		
POLI . . . . . 616, 620, 631, 632, 633, 640		
RUSSO FERDINANDO . . . . . 619, 639		
SPINELLI . . . . . 620		
VENTURINI . . . . . 614, 616, 617		
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		
Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (2477) . . . . .	641	
PRESIDENTE . . . . . 641, 643, 644, 646		

---

La seduta comincia alle 11,25.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Revisione del trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (2684).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione del trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

CANESTRARI. Vorrei porre, pregiudizialmente, una domanda al rappresentante del Governo. Risulta che lo sciopero proclamato dalle confederazioni sindacali sia stato revocato?

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Nella misura in cui questa Commissione riuscirà a completare l'esame dei due provvedimenti all'ordine del giorno e ad approvarli, ritengo che per le ore 13 vi sia la possibilità di una revoca dello sciopero già proclamato.

CANESTRARI. Onorevole presidente, vorrei fare una dichiarazione a titolo personale. Nelle passate legislature, lo ricordo benissimo, le Commissioni non si riunivano per legiferare quando le organizzazioni sindacali avevano già proclamato lo sciopero. A me pare ingiusto, insultante per la libertà e la dignità di un parlamentare di una Repubblica democratica, dover legiferare sotto la minaccia di uno sciopero già proclamato e, quindi, di un ricatto, che comprometterebbe la serenità del dibattito.

Le comunico, onorevole presidente, che, per l'avvenire, mi asterrò dal partecipare alle sedute della Commissione ove l'episodio odierno dovesse ripetersi.

PRESIDENTE. Desidero solo precisare che la Commissione era stata già convocata per questa mattina, prima ancora che vi fosse la minaccia di uno sciopero. In effetti, la Commissione aveva deciso, nella sua responsabilità, di esaminare oggi questi due provvedimenti, indipendentemente dai fatti che successivamente si sono verificati. È una considerazione che voglio porre all'attenzione dei colleghi.

GUGLIELMINO. Vorrei far osservare all'onorevole Canestrari che, ripetutamente e in diverse occasioni, il gruppo comunista ha avuto modo di sollecitare il Governo alla presentazione di disegni di legge relativi ad intese già raggiunte con le organizzazioni sindacali, e ciò prima che si profilasse la minaccia dello sciopero. A suo tempo, ottenemmo l'impegno che le richieste dei sindacati sarebbero state immediatamente accolte; ora, invece, il Governo ha ritardato ingiustificatamente la presentazione di questi provvedimenti, contenti accordi frutto di trattative durate lunghi mesi. Con l'occasione, inoltre, desidero sottolineare invece il grande senso di respon-

sabilità dimostrato dalle organizzazioni sindacali dei ferrovieri, che sono riuscite a concludere un'importante vertenza che riguarda, oltre che la parte economica, anche una parte relativa alle strutture dell'azienda, senza provocare disagi alla popolazione con la proclamazione di uno sciopero al quale la categoria è oggi costretta solo per colpa del Governo, che ha ritardato la presentazione dei provvedimenti a cui ho accennato prima.

Ecco perché non ritengo che si possa parlare di pressione da parte dei ferrovieri; se esistono delle responsabilità, queste sono solo del Governo. Le cause del ritardo sono da imputare al mancato concerto tra i vari Ministeri, quasi che si trattasse di vari governi e non di uno solo.

ALESSANDRINI. Vorremmo sentire da tutte le parti politiche quella unanime voce che si levò, in altra occasione, per sottolineare che il Parlamento non dovesse più legiferare sotto la minaccia di uno sciopero o di altri tipi di pressione.

Una simile circostanza, infatti, si è verificata qualche tempo fa in occasione dell'approvazione del provvedimento a favore degli autotrasportatori. Il rappresentante del Governo disse allora che il Governo stesso si dichiarava non più disponibile a proseguire l'esame del provvedimento se lo sciopero non fosse stato revocato. Noi riteniamo che questo principio debba essere riconfermato, anche se noi ci dichiariamo disponibili per l'approvazione di questo provvedimento, già concordato a suo tempo ed il cui ritardo ci ha portato in questa situazione prossima allo sciopero. Noi riteniamo che non vi sarebbe ora questa minaccia di sciopero, se gli opportuni provvedimenti fossero stati presi tempestivamente.

BAGHINO. Evidentemente, noi possiamo solo fare riferimento a quanto i giornali scrivono, e tra virgolette. Ed i giornali, tra l'altro ieri, ieri e stamattina, hanno pubblicato i comunicati delle tre organizzazioni sindacali cosiddette unitarie, nei quali si sostiene che lo sciopero annunciato sarà mantenuto se la X Commissione della Camera non approverà i disegni di legge che sono al suo ordine del giorno. E si aggiunge persino l'intimazione che lo sciopero sarà mantenuto se la nostra Commissione non risolverà il problema degli addetti ai traghetti, questione la cui definizione noi abbiamo invece deciso, su proposta del Governo, di rinviare, sia pure per brevissimo tempo.

Ora, mentre troverei giusta un'intimazione al Governo, un'intimazione rivolta alla Commissione mi offende, e la Commissione deve intervenire perché l'obiettivo non sia camuffato da falsi scopi. È il Governo che è venuto meno ai suoi impegni, non il Parlamento. Il Governo ha presentato un disegno di legge così importante, come quello che stiamo esaminando, solo il 23 gennaio scorso, e noi stiamo qui a discuterlo a Camera chiusa, in tutta fretta, senza conoscere una relazione di carattere generale su di esso, senza impostare un ampio dibattito, né avere la possibilità di provvedere ad eventuali miglioramenti attraverso emendamenti. Direi, quindi, che ci troviamo di fronte non solo ad una tempestività, ma ad una esagerata tempestività, che è dovuta o all'intimazione o alla nostra responsabilità. O subiamo l'intimazione, o affermiamo pubblicamente il nostro senso di responsabilità, dichiarando nel contempo che il medesimo senso di responsabilità il Governo non ha avuto. Noi dobbiamo dichiarare che non possiamo legiferare sotto una tale intimidazione, anche se questa farà magari comodo al centro-sinistra, per coprire i suoi errori, le sue incapacità e disfunzioni.

Ma io chiedo di più: che, cioè, tutti i rappresentanti della Commissione prendano su questo punto una precisa decisione. E voglio ricordare a questo proposito che il 29 novembre scorso fu presentato un ordine del giorno da parte di tutti i gruppi della maggioranza, consenziente quello comunista, con il quale si chiedeva che il Parlamento non legiferasse più sotto intimidazioni, né sotto la pressione di scioperi, perché non si possono prendere decisioni così affrettatamente su argomenti tanto importanti: cosa che invece oggi siamo costretti a fare. Quell'ordine del giorno fu dichiarato allora improponibile per motivi procedurali, ma su di esso furono fatti alcuni interventi e lo stesso rappresentante del Governo ebbe a pronunciarsi, accogliendo l'impegno che veniva richiesto dall'ordine del giorno in questione. Ma, nonostante tutto questo, sappiamo bene che appena presenteremo un emendamento, esso verrà rifiutato, con la scusa che, dovendo magari essere inviato alla V Commissione bilancio, ritarderebbe l'approvazione del provvedimento, e che occorre invece far presto per non danneggiare le categorie interessate in attesa: perciò qualcuno — come me — ha ridotto a due gli emendamenti che aveva in animo di presentare, per ridurre al minimo il numero dei rifiuti!

Il provvedimento al nostro esame va considerato senz'altro con benevola attenzione,

non tanto per gli impegni assunti dal Governo, quanto per le giuste istanze che esso intende accogliere. Ma prima di iniziare la discussione, occorre che la Commissione dichiari a chiare lettere che la colpa di quanto è accaduto è del Governo, e che essa quindi è estranea ai motivi che hanno portato alla preannunciata agitazione. Io, annunciando una mia astensione dalla partecipazione alla prossima seduta, non otterrei, essendo un esponente della minoranza, la sospensione della seduta medesima, e la discussione sarebbe ugualmente portata avanti, anche senza di me. Desidero invece che la Commissione prenda una netta posizione nel senso che ho indicato, in modo che i sindacati, il Governo e tutto il paese si rendano conto che il Parlamento ha una sua dignità e una responsabilità.

Solo così noi cesseremo di subire le intimidazioni che finora abbiamo subito, non ne avremo più né da una parte né dall'altra, non saremo più costretti a riunirci in tutta fretta, anche in periodo di ferie, per scongiurare agitazioni e obbedire a pressioni.

VENTURINI. Io non vorrei che fosse riferito l'elogio che ci è stato fatto per la nostra alacrità: esiste infatti ancora la possibilità di scongiurare la minacciata agitazione dei ferrovieri. Capisco quanto detto dal collega Baghino, ma mi sembra, con i tempi che corrono, che, se riuscissimo ad evitare un danno economico e sociale al paese, faremmo già un'ottima cosa.

È vero che in questa Commissione abbiamo qualche volta deprecato le urgenze che ci venivano imposte nel lavoro legislativo, ma, senza voler esaminare i singoli casi perché il discorso si farebbe troppo lungo, quello riferito dall'onorevole Alessandrini è ben diverso da questo. Allora la nostra Commissione lavorava da parecchi giorni sul provvedimento per gli autotrasportatori ed aveva dato assicurazioni a non finire, cui avevano aderito le organizzazioni sindacali e pertanto tutti convenimmo che vi era lo spunto politico per scendere in sciopero.

È vero che anche ora operiamo sotto l'assillo dello sciopero, però, onorevole Canestrari, occorre dare l'indulgenza plenaria, perché i responsabili non sono soltanto i sindacati, ma, con tutta la comprensione di cui ha bisogno il Governo, è anche questo che forse avrebbe potuto operare più rapidamente; poi la situazione si è un po' complicata, per cui scagliare la prima pietra diventa piuttosto difficile. Infatti uno dei provvedimenti urgenti mi sembra che sia stato concordato questa notte con

i sindacati ed ora sento dire che sono sorte delle complicazioni da parte del Ministero del tesoro sugli accordi che sono stati presi. Può darsi che ciò venga chiarito successivamente, ma desidero solo far rilevare che ognuno cerca di fare il meglio possibile ed è naturale che sorgano delle complicazioni, per cui ritengo il giudizio dell'onorevole Canestrari un po' unilaterale. Infatti, se scaricassimo tutta la colpa sui sindacati, commetteremmo un errore di valutazione. Quanto senso di responsabilità vogliamo da questi sindacati? Sarebbe una ingiuria dire che i sindacati non stanno dimostrando senso di responsabilità.

ALESSANDRINI. Nessuno lo ha detto.

VENTURINI. La pesante dichiarazione che la Commissione non intende procedere perché sotto l'assillo dello sciopero, è sproporzionata al caso. Pertanto, sono del parere di discutere ed approvare il disegno di legge; in un momento successivo potremo aprire il discorso sul metodo di lavoro seguito dalla Commissione, perché non possiamo continuare a legiferare in questo modo — e su ciò abbiamo tutti convenuto — approvando leggi fatte male e costringendo il Senato a tornarvi sopra.

POLI. Non vi è dubbio che se mettiamo la discussione sul piano del formalismo, possiamo anche rilevare che in questa circostanza vi è stata una certa sfasatura di impostazione in varie sedi, per cui si può anche mettere in risalto che da parte delle organizzazioni sindacali si è attuata una certa pressione che, però, originariamente era rivolta al Governo e non al Parlamento.

GUGLIELMINO. In un comunicato ufficiale delle organizzazioni sindacali si dà atto al Parlamento della solerzia con cui affronta l'esame di questo provvedimento.

POLI. Non bisogna dimenticare che quando si è cominciato a parlare delle agitazioni sindacali il disegno di legge non era stato ancora presentato al Parlamento, per cui in quella fase vi sono state delle pressioni che, però, riguardavano il Governo e non il Parlamento, che doveva ancora essere investito della questione. Pertanto, l'agitazione è stata proclamata in un momento non sospetto.

Però vorrei che in via ufficiale si rivolgesse un invito alle organizzazioni sindacali affinché si rendano conto (e certamente già si sono rese conto) che noi non abbiamo nulla

da rimproverarci, anzi mai come in questa occasione si sono avuti tempi così accelerati. In questo modo rispetteremmo una prassi che deve essere ancora una volta confermata e non sminuiremmo il prestigio del Parlamento. In caso contrario, ci troveremo di fronte ad una posizione che francamente non sarebbe accettabile da chi crede nella democrazia e sa che nello stesso momento in cui viene declassato il Parlamento, le istituzioni democratiche ricevono il primo colpo che porta fatalmente alla distruzione del sistema.

Detto ciò, desidero aggiungere che sono convinto che lo sciopero sarà revocato proprio perché conosco il senso di responsabilità della categoria interessata a questa agitazione ed il metodo di lotta seguito dai ferrovieri, che non scendono in agitazioni che non siano assolutamente necessarie, ben sapendo quale strumento hanno a disposizione. In definitiva, il ritardo con cui il Governo ha presentato questo disegno di legge è giustificato dalla situazione particolare in cui si trova il paese. A questo proposito, rivolgo l'invito al rappresentante del Governo di portare avanti il provvedimento, già in fase molto avanzata di studio, per risolvere il problema economico con una anticipazione, come è stato fatto in altra sede.

Confido che, di fronte a questa prova di sensibilità del Parlamento nei confronti dei problemi della categoria dei ferrovieri, anche se vengono trattati con ritardo, la categoria stessa sappia rispondere come si addice ad una categoria forte ed organizzata, ma consapevole dei propri diritti e doveri.

MARZOTTO CAOTORTA. Penso che non sia il caso di drammatizzare questa situazione, tanto più che non è la prima volta che dobbiamo legiferare in fretta; direi anzi che ciò fa parte del nostro normale *iter* di lavoro.

Anche se l'Assemblea non tiene seduta, noi la teniamo regolarmente perché le Commissioni sono state invitate a procedere nel loro lavoro e all'ordine del giorno è stato iscritto questo disegno di legge, presentato alcuni giorni fa dal Governo, perché all'unanimità ne è stata riconosciuta l'importanza in considerazione del fatto che si tratta di applicare gli accordi sindacali intervenuti alcuni mesi fa. Pertanto, considero del tutto regolare la odierna convocazione della Commissione e lo svolgimento dei lavori. Se, poi, all'esterno vi sono trattative e discussioni da parte dei sindacati, ciò fa parte della loro autonomia, ma non ritengo che la nostra sovranità in questo momento sia infirmata da questa situazione particolare.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

D'altra parte, richiamandomi alla precedente discussione sul provvedimento n. 1167 per gli autotrasportatori di merci (non voglio con ciò polemizzare con il rappresentante del gruppo del MSI-destra nazionale, l'onorevole Baghino), vorrei rilevare che anche allora il vicepresidente di questa Commissione, l'onorevole Piccinelli, pregò l'onorevole Baghino di non insistere su una analoga questione pregiudiziale.

Come risulta dagli atti, egli disse che non era il caso di sospendere i lavori ma di continuarli normalmente, invitando poi eventualmente il Governo — come fu fatto — a far presente alle categorie economiche interessate l'opportunità di non precipitare le loro decisioni, ma di tener conto della solerzia con cui il Parlamento lavorava. Questo è il senso dell'atteggiamento da noi assunto in quella seduta, che non è in contrasto con l'attuale: anche in questa circostanza, infatti, noi facciamo presente al Governo la necessità di partecipare alle categorie interessate la diligenza con cui stiamo lavorando, con cui il Parlamento adempie il suo compito di legiferare in piena libertà ed autonomia.

Desidero poi aggiungere una considerazione di metodo. In occasione della discussione del bilancio del Ministero dei trasporti, noi abbiamo chiesto che si ponga mano ad una riforma organica dell'azienda autonoma, affinché la materia del trattamento economico dei dipendenti delle ferrovie dello Stato sia regolata in modo indipendente e non soggetto al rincorrersi di vari disegni di legge. Su questo punto abbiamo avuto assicurazioni da parte del Governo e ci auguriamo quindi che al più presto sia creato un organismo indipendente che permetta l'applicazione tempestiva dei contratti collettivi di lavoro, e che di conseguenza non vi sia più la necessità di ricorrere a parziali aggiustamenti legislativi, che certamente risultano faticosi da attuare, anche sotto il profilo sostanziale. Questo è un discorso metodologico generale che possiamo ribadire oggi con molta serenità perché coerente con il nostro precedente atteggiamento. Noi riteniamo che, oggi, una nostra posizione di contrasto sarebbe inopportuna e suonerebbe quasi come un « dispetto » ai sindacati: siamo d'altronde convinti che ognuno debba svolgere liberamente la propria attività in una libera Repubblica fondata sulla pluralità delle posizioni.

BAGHINO. La posizione del centro-sinistra risulta da un ordine del giorno presentato il 27 novembre, con il quale si invitava

a non procedere alla approvazione del provvedimento per gli autotrasportatori se non fosse cessato lo sciopero: ciò risulta dal testo stenografico, che io ho riletto lunedì scorso. Questo è il punto. Se poi ognuno di voi crede di dover assumere un atteggiamento personale, libero, io non ho nulla da obiettare.

VENTURINI. Lo sciopero non fu revocato e noi continuammo a discutere!

BAGHINO. Lo sciopero da otto giorni fu ridotto a tre giorni. Io non sto commettendo l'errore di affermare che dobbiamo fermarci! Continuiamo, ma precisiamo però questa volontà della Commissione! Bisogna partecipare a tutte le riunioni per rendersi conto dei vari cambiamenti e setacciamenti!

PRESIDENTE. Mi pare che la questione sollevata dall'onorevole Canestrari sia stata sviscerata ed esaminata in tutti i suoi aspetti. Mi permetto di metterne in evidenza i punti essenziali. Primo: noi abbiamo convocato la Commissione per discutere il disegno di legge prima di sapere che sarebbe stato proclamato uno sciopero, quindi in piena libertà di giudizio e nella consapevolezza di fare il nostro dovere. Secondo: lo sciopero non è stato ancora messo in atto, ed in ogni caso credo che questa minaccia di astensione dal lavoro non sia stata rivolta al Parlamento. Noi oggi siamo riuniti in questa sede per legiferare e non per ratificare degli accordi sindacali: credo che quindi in questa sede debba affermarsi la sovranità assoluta del Parlamento. Noi pertanto dobbiamo esaminare la validità delle soluzioni proposte e, nella nostra piena responsabilità, qualora queste non ci sembrino efficaci, dobbiamo lasciare che gli avvenimenti seguano il loro corso. Il Parlamento, comunque, non ha nulla da rimproverarsi, perché la situazione attuale è stata determinata da cause che vanno individuate a monte. La nostra Commissione ha sempre cercato di risolvere i problemi nella maniera più rapida possibile non appena se ne presentava l'opportunità. Se, quindi, non vi sono altre obiezioni, il relatore ha facoltà di riferire sul disegno di legge n. 2684.

MERLI, *Relatore*. Credo che il dibattito svolto sulla dichiarazione preliminare del collega Canestrari abbia messo in evidenza l'eccezionalità del provvedimento in esame, il quale per altro è stato presentato con ritardo dal Governo all'esame di questa Commissione (rapidissima nella convocazione per merito

del Presidente) a causa dei tempi lunghi richiesti dal raggiungimento del concerto con gli altri Ministeri (ed in particolare con il Ministero del tesoro). D'altra parte, il processo legislativo negli ultimi anni si è molto distaccato dal suo schema strettamente formale, perché coinvolge la partecipazione di categorie e gruppi di cui non possiamo non prendere realisticamente atto. Questo fa sì che spesso noi siamo portati a considerare anormali, nei confronti di certi regolamenti e di certe procedure, alcuni fatti nuovi che poi assumono anche rilevanza giuridica, perché chiaramente uno Stato democratico riesce a trovare un modo più rapido — e speriamo anche più attento e preciso — di legiferare.

Il provvedimento in esame tende a porre il trattamento economico del personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'altezza dell'azione di ammodernamento e rinnovamento delle sue strutture. Esiste un orientamento generale assunto dal Parlamento e dal Governo nei confronti di altre categorie dello Stato che ora viene proiettandosi anche su quella dei ferrovieri, la quale presenta una particolare conformazione e presta servizi di natura particolare alla comunità nazionale.

Qual è il punto centrale di questo provvedimento? Di conglobare in un'unica indennità le competenze accessorie che sono già erogate a tutto il personale, rendendole valutabili ai fini pensionistici e previdenziali. Nello stesso tempo, si incentivano le restanti competenze, che vengono determinate a seconda delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità dei vari addetti nell'ambito dei servizi operativi.

Non mi addentro specificamente nell'esame dei singoli articoli, che sono di natura prevalentemente tecnica e che del resto sono già noti sia attraverso la relazione che accompagna il disegno di legge, sia attraverso le dichiarazioni rese dai sindacati e sulla stampa.

Vorrei subito dire che ogni modificazione dell'articolato evidentemente comporterebbe variazioni di natura finanziaria che dovrebbero essere di nuovo inviate all'esame della Commissione competente e anche del Governo. Per *incidens* vorrei dire che è arrivato un telegramma del Ministero del tesoro che dà parere sfavorevole alla inclusione dei guardamassi nel provvedimento. Da ciò si può arguire che qualsiasi altra modificazione a questo provvedimento sarebbe anch'essa respinta. Data la situazione economica generale del paese credo che difficilmente si possa

ampliare l'impegno finanziario di un provvedimento di legge che stanziava 267 miliardi e 700 milioni di lire. È un dato che va evidenziato perché è uno sforzo che l'amministrazione dello Stato e il Ministero del tesoro in questo momento compiono in favore di una categoria benemerita come quella dei ferrovieri perché sia all'altezza dei compiti che gravano sull'Azienda ferroviaria, in un momento in cui il sistema di trasporto in Italia ha bisogno di ammodernamento.

Non ritengo di dover aggiungere altro a questa mia breve illustrazione, riservandomi articolo per articolo di esprimere le mie osservazioni.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**CARRI.** Vorrei innanzitutto rilevare alcuni aspetti positivi di questo provvedimento, da cui discendono le ragioni della nostra approvazione e della nostra disponibilità a passare immediatamente all'esame dell'articolato per giungere in mattinata alla definitiva approvazione. Credo non si possa non porre in rilievo il fatto che questo dispositivo accoglie le richieste, che del resto già in altre circostanze avevamo avanzato, di ricondurre a un'unica indennità le competenze accessorie, rendendole valutabili ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

Il secondo aspetto che non può non essere valutato in termini positivi è il fatto che il disegno di legge introduce il concetto della contrattazione triennale e questo forse, nel prosieguo della nostra attività, potrà agevolare i nostri compiti nella trattazione di questioni specifiche riguardanti il personale ferroviario.

Sottolineati questi aspetti, che portano il gruppo comunista a considerare positivamente il provvedimento, non possiamo fare a meno di sottolinearne anche alcuni limiti.

Una considerazione di carattere generale è che anche questo provvedimento è stato presentato con un certo ritardo ed oggi ci troviamo a discutere di fronte alle agitazioni della categoria. In secondo luogo non si può non sottolineare negativamente il fatto che nel provvedimento non è stata accolta la richiesta di estendere a tutti i pensionati i benefici che derivano da tale indennità ai fini pensionistici. Si tratta di 200 mila pensionati e loro familiari andati in pensione in data antecedente il primo luglio 1973 e che non riceveranno da queste norme alcun beneficio.

Sappiamo come le organizzazioni sindacali abbiano fatto di questo punto un motivo di pressione nei confronti del Governo, affinché accogliesse questa richiesta e non vi è dubbio che ci troveremo nelle prossime settimane di fronte a questa rivendicazione specifica della categoria dei pensionati, che richiederanno uguale trattamento in corrispondenza a quanto oggi andiamo a definire appunto per i ferrovieri.

Vorrei anche aggiungere, proprio in considerazione del fatto che il provvedimento pone il problema di porre il personale all'altezza dell'azione di ammodernamento e rinnovamento delle strutture delle ferrovie, che vi è stato e vi è un aspetto sottolineato dalle organizzazioni sindacali anche nella fase di contrattazione con il Governo, relativo all'attuazione del piano poliennale. Al riguardo non possiamo non sottolineare con preoccupazione le dichiarazioni che proprio qui in Commissione sono state fatte dal ministro Preti, che ci ha preannunciato la presentazione delle sole linee generali di questo piano, che comporta la spesa di duemila miliardi, che rappresenta la metà della spesa richiesta da parte delle stesse organizzazioni sindacali.

Non vorremmo tanto discutere di nuove linee di un piano, quanto piuttosto entrare nel merito di un articolato che ci possa portare veramente a quel rinnovamento e ammodernamento delle strutture delle ferrovie a cui fa capo, del resto, l'impegno che assumiamo con l'approvazione di questo disegno di legge. Ecco perché in questa circostanza non possiamo fare a meno di sollecitare l'impegno del Governo; pensiamo che solo così si possa scongiurare l'eventualità di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali.

Non possiamo dimenticare, infatti, che il minacciato sciopero deriva non tanto e non solo da ragioni contrattuali, quanto da ragioni più generali di ristrutturazione, a cui fa capo, tra l'altro, anche l'attuazione del piano poliennale. Una richiesta in tal senso è stata anche avanzata dalle regioni, ed essa fa parte di quel piano di emergenza che è stato fatto proprio dalle organizzazioni sindacali, e che costituisce uno dei punti di rivendicazione per i quali è stata ventilata l'eventualità di uno sciopero generale in tutto il paese. Vi è, quindi, l'urgenza di affrontare questa questione di fondo, ed a noi interessava porla in rilievo.

Vorrei aggiungere che l'approvazione di questo provvedimento ci imporrà la necessità di procedere ad una ristrutturazione di tutta la materia soggetta alla contrattazione con le organizzazioni sindacali. Anche in questo sen-

so, sollecitiamo il Governo affinché esamini la materia complessivamente, assieme alle organizzazioni dei lavoratori, in modo che la nostra Commissione non venga più chiamata ad approvare provvedimenti che, molto spesso, non risolvono i problemi, ma anzi tendono ad aggravarli.

**RUSSO FERDINANDO.** Anche se questo provvedimento arriva in ritardo rispetto ad altri pure concernenti alcuni settori dell'amministrazione dello Stato (mi riferisco a quello a favore dei postelegrafonici), esso è da guardare con particolare soddisfazione in quanto il ritardo stesso ci ha consentito di riesaminare la materia e di introdurre delle novità piuttosto importanti, come quella relativa all'indennità pensionabile. Si tratta di un fatto estremamente rilevante e positivo, che forse sarà dovuto agli indugi occorsi per un ripensamento di quanto era stato già approvato; però, non possiamo fare a meno di rilevare che almeno una parte di questa indennità subirà aumenti mensili che potranno anche incidere sulla tredicesima mensilità.

Pertanto, approvando questa novità, noi potremo dare una soddisfacente risposta alle attese del personale delle ferrovie dello Stato.

**BAGHINO.** Indubbiamente, la volontà di approvare urgentemente il disegno di legge in esame è unanime, anche perché si tratta di un provvedimento che corregge alcune ingiustizie e posizioni anomale e compie alcuni riconoscimenti. Inoltre, esso si avvia, sia pure molto lentamente, almeno per i pensionati, a dare un identico trattamento a tutti i dipendenti dello Stato, anche se ancora sussistono alcune difformità, e proprio in questo disegno di legge.

Però il mio intervento non è diretto solo a precisare il consenso del mio gruppo a questo provvedimento, ma vuole richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità che si studi immediatamente il piano organico, in modo da raccogliere in un tutto unico ciò che abbiamo approvato in questi ultimi tempi. Questo al fine di dare una sistemazione organica e giusta a tutta questa materia. Se il Governo avrà questa sensibilità è chiaro che il Parlamento sarà chiamato a discutere, ad esaminare e ad approvare con tranquillità questo piano organico; se, invece, il Governo di centro-sinistra dimostrerà di non avere questa sensibilità (ed io formulo le più ampie riserve in proposito, perché ritengo che i ferrovieri passeranno in seconda linea, in quanto il Governo sarà impegnato a fronteggiare altri pro-

blemi), allora noi non potremmo mai avere un assestamento in questi settori.

Comunque, con questo intento, e cioè in attesa che il Governo presenti un piano organico, dichiaro che il gruppo MSI-destra nazionale è favorevole alla rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento e si limiterà, pertanto, alla presentazione di due soli emendamenti.

POLI. Il provvedimento al nostro esame si presenta da solo e quindi non ha bisogno di molte parole di illustrazione. Si tratta di un disegno di legge che definisce, una volta per tutte, la situazione del personale delle ferrovie dello Stato.

Devo dare atto al Governo della sensibilità con cui ha affrontato questo problema e per il modo con cui è riuscito ad impostare la questione. Nel provvedimento, infatti, sono risolte, praticamente, tutte le vecchie questioni che erano sul tappeto da diverso tempo. Tenendo quindi presenti il meccanismo del disegno di legge e le provvidenze che esso stabilisce a favore del personale delle ferrovie dello Stato, esprimo, a nome del gruppo socialdemocratico, parere favorevole al provvedimento di legge in esame.

SPINELLI. A nome del partito socialista italiano esprimo parere favorevole a questo disegno di legge, di cui desidero sottolineare l'organicità. Esso, del resto, fa seguito coerentemente a tutta una serie di provvedimenti, come quelli relativi alla concessione dell'assegno perequativo agli statali e alla estensione di questo al personale dei servizi autonomi e ai dipendenti delle aziende dei monopoli.

ALESSANDRINI. Il gruppo liberale darà il suo assenso all'approvazione di questo disegno di legge, riconoscendo che esso è fondato su ragioni di equità e di giustizia che non possono essere trascurate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio al 1° luglio 1973, è concesso un compenso *una tantum* dell'importo di lire 30.000.

Al personale assunto successivamente al 1° luglio 1973, detto compenso *una tantum* è corrisposto in proporzione ai mesi o frazione di mese di servizio prestatati nel periodo 1° luglio 1973-31 dicembre 1973.

Sono esclusi dalla corresponsione del suddetto compenso i funzionari dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 1973, un'indennità nelle misure annue di cui alla unita tabella, utile ai fini della pensione e dell'indennità di buonuscita.

L'indennità pensionabile di cui al primo comma si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio ed è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, sanzione disciplinare e ogni altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, limitatamente ad una fascia di lire 35.500 mensili, l'indennità pensionabile è assoggettata alla medesima disciplina dello stipendio ai fini dei relativi aumenti periodici e della tredicesima mensilità ed è valida ai fini della determinazione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 107 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni. In sede di prima applicazione, sulla detta fascia vanno computati gli aumenti periodici in godimento sullo stipendio, a tale data.

In caso di promozione, al personale provvisto di una indennità pensionabile superiore a quella prevista inizialmente nella nuova posizione sono attribuiti, in quest'ultima, gli aumenti periodici determinati unicamente sulla base dell'importo di lire 35.500 necessari per assicurare una indennità pensionabile d'importo pari o immediatamente superiore a quella in godimento. Lo stesso criterio si applica nei casi di conferimento, in una stessa qualifica, della classe successiva, restando comunque esclusa l'attribuzione di un doppio aumento periodico con la stessa decorrenza del conferimento della nuova classe, quando, per quest'ultima, è prevista una indennità pensionabile iniziale d'importo pari a quella iniziale della classe di provenienza. Agli ef-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

fetti dei successivi aumenti periodici l'indennità pensionabile segue con pari decorrenza la progressione dello stipendio.

Nei passaggi di carriera, per la determinazione dell'indennità pensionabile da attribuire nella nuova qualifica, si seguono i criteri previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Con effetto dal 1° luglio 1973, i dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore hanno titolo, dal primo giorno e per ogni giorno in cui sono espletate le funzioni, alla differenza, se positiva, tra l'indennità pensionabile iniziale inerente alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni e l'indennità pensionabile in godimento, ragguagliate a giornata. Detta differenza viene considerata indennità non pensionabile.

Il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno, comprensivo dell'indennità pensionabile di cui al presente articolo non può superare, per alcuna qualifica, l'importo della misura iniziale dell'indennità di funzione spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo. Ai fini del computo di tale trattamento vengono esclusi: il compenso per lavoro straordinario a tempo o a cottimo; il trattamento di missione o indennità sostitutiva; l'indennità integrativa speciale; l'aggiunta di famiglia; la tredicesima mensilità; l'indennità per gli addetti ai centri meccanografici; le indennità di cui agli articoli 53 e 62 nonché i soprassoldi legati a particolari condizioni di servizio di cui all'articolo 81 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 e successive modificazioni e la fascia di lire 35.500 mensili di cui al terzo comma del presente articolo.

— Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari dirigenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

*Alla fine del primo comma, aggiungere il seguente periodo:* « Tale indennità deve essere corrisposta, ai fini della pensione e della buonuscita, al personale posto in quiescenza nel periodo 1° gennaio 1973-30 giugno 1973 ».

Gli onorevoli Guglielmino, Ceravolo, Carri, Foscari, Ciacci, Fioriello, Baldassari, Ko-

rach, Skerk, Pani e Ballarin hanno presentato il seguente emendamento:

*Prima dell'ultimo comma, aggiungere il seguente:* « Il trattamento economico di cui al presente articolo, con decorrenza 1° gennaio 1974, è utile per la rideterminazione delle pensioni del personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, posto in quiescenza in data anteriore al 1° luglio 1973. Detta rideterminazione viene effettuata anche per le pensioni di reversibilità ».

BAGHINO. Il mio emendamento tende ad adeguare il trattamento del personale delle ferrovie dello Stato posto in quiescenza a quello che abbiamo già stabilito per i dipendenti dello Stato, ai quali l'indennità in questione viene corrisposta dal 1° gennaio 1973. Se noi dunque non introducessimo quest'emendamento nell'articolo in esame; creeremmo una sperequazione tra le due categorie di dipendenti, che causerebbe certamente il risentimento dei ferrovieri e quindi un'azione di rivendicazione. Il semestre 1° gennaio-30 giugno 1973 registra un complesso di 2.500 dipendenti posti in quiescenza, molti dei quali trarranno dalla modifica da me proposta solo un piccolissimo beneficio, essendo andati in pensione con il 1° giugno 1973: altri, invece, sono andati in pensione a gennaio o a febbraio e verrebbero quindi a guadagnare una cinquantina di mila lire sulla pensione.

Aggiungo che l'onere finanziario comportato dal mio emendamento a carico del bilancio del Ministero è di scarso rilievo, e quindi il Ministero potrebbe farvi fronte, tenendo presente quel margine di elasticità, nella disposizione dei fondi, che ha ogni dicastero. Tuttavia, se a termini di regolamento dobbiamo inviare l'emendamento alla V Commissione bilancio perché si pronunci su di esso, possiamo sempre approvarlo in linea di massima, con la riserva del parere che ci dovrà essere trasmesso.

MERLI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Baghino — pur rendendomi conto della fondatezza delle sue ragioni — come pure quello presentato dai colleghi del gruppo comunista. Ritengo infatti che i problemi che essi affrontano debbano essere giustamente sottoposti all'attenzione del Governo, ma non in occasione del dibattito sul presente disegno di legge.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono contrario all'emendamento Baghino — pur rendendomi

anch'io conto della validità degli argomenti da lui adottati — e a quello proposto dai colleghi del gruppo comunista, per le motivazioni che in altra occasione ho avuto modo di illustrare. Prego pertanto i presentatori dei due emendamenti di volerli ritirare, trasformandoli magari in ordini del giorno che io mi riservo di esaminare al momento opportuno.

**GUGLIELMINO.** Noi siamo d'accordo a trasformare l'emendamento in ordine del giorno solo se il Governo dichiara che verrà affrontato, in tempi non molto lontani, un riesame di tutto questo grave problema. Ci troviamo infatti di fronte ad una situazione che provoca una rottura nell'ambito del personale dipendente delle ferrovie dello Stato, in quanto per la prima volta si opera una differenziazione tra coloro che sono andati o andranno in pensione ad una certa data e coloro che sono andati in pensione anteriormente ad essa.

**BAGHINO.** Io avrei potuto ritirare il mio emendamento solo se il Governo fin da questo momento si fosse impegnato a risolvere subito il problema in questione. Posso quindi anche presentare un ordine del giorno, ma insisto, stanti le dichiarazioni del Governo, perché il mio emendamento venga votato.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Baghino, non accolto dal relatore, né dal Governo.

*(È respinto).*

**GUGLIELMINO.** L'onorevole Baghino, insistendo per la votazione del suo emendamento, si è precluso, a norma del regolamento (poiché l'emendamento stesso è stato respinto) la possibilità di presentare un ordine del giorno che recepisca il testo della modifica proposta. In questo modo, anziché affrettare i tempi per la soluzione del problema in questione, li si ritardano!

**BAGHINO.** Non è vero, perché io ho detto specificamente che prima si doveva formulare l'ordine del giorno e solo dopo che il Governo lo avesse esaminato, avrei ritirato l'emendamento.

**GUGLIELMINO.** Resta comunque inteso che il nostro emendamento formerà oggetto di un ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

*(È approvato).*

Poiché dagli articoli dal 3 al 19 compreso non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 3.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 2, non potranno essere corrisposti:

l'aliquota base del premio industriale di cui all'articolo 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento dell'aliquota medesima previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

il premio giornaliero e il premio orario per il personale di macchina, di cui all'articolo 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero, previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

il premio giornaliero e il premio orario per il personale dei treni, di cui all'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero, previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

il premio giornaliero ed il premio supplementare per ora di servizio del personale delle navi traghetto, di cui ai punti A e C dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

il compenso previsto al punto B dell'articolo 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, quale risulta sostituito dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

i gettoni di presenza e i compensi per esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Con effetto dal 1° luglio 1973, è soppresso il compenso incentivante, previsto dagli articoli 29 e 34 della legge 27 luglio 1967, n. 668.

*(È approvato).*

## ART. 4.

Dall'importo dell'indennità pensionabile dovuta per il periodo dal 1° luglio 1973 sino alla entrata in vigore della presente legge, sarà detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare riscosso da ciascun dipendente per lo stesso periodo per premi o compensi non più dovuti a norma della presente legge.

(È approvato).

## ART. 5.

Al secondo comma dell'articolo 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1973, n. 21, sono soppresse, con effetto dal 1° luglio 1973, le parole: « ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45 ».

(È approvato).

## ART. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerente alle giornate di presenza, determinate detrando dal numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso, quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc. nonché ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale considerato. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo articolo 34.

Per la determinazione delle ore di lavoro mensilmente prestate dal personale di macchina e dei treni ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e soprassoldi di cui ai capi VII e VIII, il direttore generale è autorizzato ad adottare procedimenti semplificativi o a ricorrere a valutazioni forfettarie o convenzionali ».

(È approvato).

## ART. 7.

L'articolo 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« ART. 38. — Al personale di macchina utilizzato in mansioni di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.

Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione compete, nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico ».

(È approvato).

## ART. 8.

All'articolo 44 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è aggiunto, con effetto dal 1° luglio 1973, il seguente punto:

« C) Per la condotta, le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto per i treni merci un compenso orario di lire 45.

Per la condotta, il compenso spetta dall'ora di partenza a quella reale di arrivo di ciascuno dei treni merci effettuati.

Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali merci ed ai servizi di spinta dei treni merci, il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa.

Ai fini del precedente comma, sono servizi locali i treni o tradotte merci effettuati tra stazioni e scali della stessa località ».

(È approvato).

## ART. 9.

L'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11

febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« ART. 45. - A) Per ogni ora di scorta ai treni e relative operazioni accessorie, se effettuate, su linee esercitate con servizio a dirigenza unica, viene corrisposto un compenso nei seguenti importi:

capo treno . . . . .	L. 55
conduttore, assistente viaggiante e ausiliario viaggiante . . . . .	» 40

Il compenso orario spetta dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascuno dei treni effettuati su dette linee.

Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i dipendenti utilizzati su dette linee ai servizi locali ed ai treni materiali il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa.

Ai fini di cui al precedente comma sono servizi locali i treni e le tradotte effettuati tra stazioni o scali della stessa località.

B) Ai capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante è corrisposto un compenso giornaliero di lire 250.

Il compenso giornaliero di cui sopra è corrisposto per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Quando l'orario di lavoro settimanale è distribuito su 5 giornate, il compenso è maggiorato del 20 per cento.

C) Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.

D) Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, al personale dei treni addetto ai servizi di scorta compete il trattamento di

competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico ».

(È approvato).

#### ART. 10.

L'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito come segue, con effetto dal 1° luglio 1973:

« A) Compenso per particolari funzioni.

Al personale delle navi traghetto che, oltre a svolgere le normali mansioni inerenti al servizio di navigazione espletate dai pari qualifica, assume particolari responsabilità amministrative, tecniche o contabili, ivi comprese quelle relative alle dotazioni ed ai rispetti di bordo, può essere concesso, con provvedimento del direttore generale, un compenso giornaliero nelle seguenti misure massime:

comandante e direttore di macchina	L. 472
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina . . . . .	» 429
ufficiale navale e ufficiale di macchina . . . . .	» 399
nostromo, capo motorista e capo elettricista . . . . .	» 315
carpentiere, motorista ed elettricista	» 294
marinaio e ingrassatore . . . . .	» 282
carbonaio . . . . .	» 270

Il numero dei compensi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc., nonché ad utilizzazioni diverse da quelle che danno titolo al compenso di cui sopra.

B) Premio orario di presenza a bordo.

Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

comandante e direttore di macchina	L. 255
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina . . . . .	» 240
ufficiale navale e ufficiale di macchina . . . . .	» 225
nostromo, capo motorista e capo elettricista . . . . .	» 195
carpentiere, motorista e elettricista	» 185
marinaio e ingrassatore . . . . .	» 150
carbonaio . . . . .	» 120

C) All'ufficiale preposto al comando e a quello preposto alla direzione di macchina della nave, viene altresì corrisposto un premio di lire 120 per ogni ora di presenza a bordo eccedente quelle di servizio.

Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennità per giornata di turno il cui importo sarà stabilito dal direttore generale in misura ragguagliata all'entità media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 3 per cento dello stipendio iniziale mensile.

Per i servizi che comportano una presenza a bordo di durata inferiore a 12 ore, detta indennità sarà stabilita dal direttore generale in misura, comunque, non superiore al 50 per cento di quella di cui al precedente comma.

D) Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico ».

(*È approvato*).

#### ART. 11.

L'articolo 57 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Al personale utilizzato a bordo su nave ferma nei porti delle sedi di navigazione per riserva oppure per lavori di riparazione e manutenzione, spetta, per ogni ora di servizio, un compenso orario pari all'85 per cento delle competenze accessorie realizzabili dal personale in navigazione, secondo il turno base di servizio.

Tale compenso è cumulabile con quello previsto dall'articolo 52, punto A ».

(*È approvato*).

#### ART. 12.

I punti a) e b) dell'articolo 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti, con effetto dal 1° luglio 1973:

a) il premio per particolari funzioni di cui all'articolo 52, punto A, se spettante in relazione ai compiti affidati.

b) Il premio orario di presenza a bordo e l'« aliquota residua » di cui all'articolo

82-bis, entrambi per il solo periodo di lavoro a bordo ».

Al secondo comma dell'articolo 61 delle succitate disposizioni sulle competenze accessorie, il riferimento « articolo 52, ultimo comma » è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1973, con « punto C) dell'articolo 52 ».

(*È approvato*).

#### ART. 13.

L'articolo 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o per gruppi o collettivamente, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento di una paga base oraria che è commisurata per l'operaio qualificato ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365ª parte del 64 per cento della più elevata classe di stipendio annuo iniziale, ragguagliata ad ora.

La paga base così determinata è attribuita anche all'operaio specializzato ed è aumentata del 4,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo; è ridotta del 19 per cento per il capo squadra manovali, del 28 per cento per il manovale specializzato e per il manovale.

Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni.

Al personale stesso è comunque garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 40 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parità di presenza nel mese.

Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal direttore generale, il quale, ove sia necessaria la partecipazione al sistema di produzione di dipendenti di qualifica del personale esecutivo dell'esercizio diversa da quelle sopra indicate, può disporre l'estensione nei loro confronti del premio medesimo, fissandone il relativo trattamento ».

(*È approvato*).

## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

## ART. 14.

L'articolo 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« ART. 66. — *Premio industriale.* — Al personale ferroviario è corrisposto un premio industriale giornaliero commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle mansioni effettivamente esercitate.

Nella seguente tabella sono riportati per ciascuna qualifica gli importi minimi e massimi entro i quali saranno determinate le misure di premio da attribuire, in relazione alla onerosità dei singoli incarichi espletati:

QUALIFICHE	Minimo Lire	Massimo Lire
<b>PERSONALE DIRETTIVO</b>		
Ispettore capo superiore r.e. . . . .	600	1.100
Ispettore capo r.e. . . . .		
Ispettore capo aggiunto . . . . .		
Ispettore principale . . . . .	370	1.000
Ispettore . . . . .	370	1.000
<b>PERSONALE DEGLI UFFICI</b>		
<i>Personale di concetto:</i>		
Segretario superiore di 1ª classe . . . . .	240	800
Segretario tecnico superiore di 1ª classe . . . . .		
Revisore superiore di 1ª classe . . . . .		
Disegnatore superiore di 1ª classe . . . . .	190	700
Segretario superiore . . . . .		
Segretario tecnico superiore . . . . .		
Revisore superiore . . . . .	140	430
Disegnatore superiore . . . . .		
Segretario . . . . .		
Segretario tecnico . . . . .	140	430
Disegnatore . . . . .		
Revisore capo a.p. . . . .	140	430
Revisore principale a.p. . . . .		

QUALIFICHE	Minimo Lire	Massimo Lire
<i>Personale esecutivo:</i>		
Applicato capo . . . . .	70	300
Applicato stenodattilografo capo . . . . .		
Applicato tecnico capo . . . . .		
Tecnico capo di radiologia . . . . .		
Infermiere capo . . . . .	70	250
Applicato . . . . .		
Applicato stenodattilografo . . . . .		
Applicato tecnico . . . . .		
Tecnico di radiologia . . . . .	70	250
Infermiere . . . . .		
<i>Personale ausiliario:</i>		
Commesso capo . . . . .	70	250
Commesso . . . . .	70	250
Infermiere di 1ª classe a.p. . . . .	70	250
Infermiere a.p. . . . .		
<b>PERSONALE DELL'ESERCIZIO</b>		
<i>Dirigenti delle stazioni:</i>		
<i>Movimentisti:</i>		
Capo stazione sovrintendente . . . . .	640	1.000
Capo stazione superiore . . . . .	540	800
Capo stazione . . . . .	200	700
<i>Gestionisti:</i>		
Capo gestione sovrintendente . . . . .	300	600
Capo gestione superiore . . . . .	250	500
Capo gestione . . . . .	140	450
<i>Personale esecutivo delle stazioni:</i>		
Assistente capo di stazione . . . . .	120	460
Assistente di stazione . . . . .	80	460
Ausiliario di stazione . . . . .	70	330

## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

QUALIFICHE	Minimo Lire	Massimo Lire	QUALIFICHE	Minimo Lire	Massimo Lire
<i>Manovratori:</i>			<i>Personale esecutivo della linea:</i>		
Manovratore capo . . . . .	190	400	Operaio specializzato dell'armamento . . . . .	80	350
1° manovratore . . . . .	190	400	Operaio dell'armamento . . . . .	80	250
Manovratore . . . . .	190	350	<i>Personale di vigilanza:</i>		
<i>Deviatori:</i>			<i>Dirigenti tecnici:</i>		
Deviatore capo . . . . .	170	350	Capo tecnico sovrintendente . . . . .	300	950
1° deviatore . . . . .	170	320	Capo tecnico superiore . . . . .	280	800
Deviatore . . . . .	80	230	Capo tecnico . . . . .	250	750
<i>Gestori e ausiliari:</i>			<i>Operai, verificatori e tecnici i.e.:</i>		
Gestore capo . . . . .	150	350	Verificatore . . . . .	300	450
Gestore di 1ª classe . . . . .	100	300	Tecnico i.e. . . . .	300	450
Gestore . . . . .	50	200	Operaio specializzato . . . . .	180	430
Ausiliario di fermata . . . . .	50	200	Operaio qualificato . . . . .	180	430
<i>Dirigenti dei depositi personale viaggiante:</i>			<i>Autisti:</i>		
Capo personale viaggiante sovrintendente . . . . .	440	600	Autista . . . . .	150	300
Capo personale viaggiante superiore . . . . .	440	500	<i>Manovali:</i>		
Capo personale viaggiante . . . . .	140	500	Capo squadra manovali . . . . .	110	300
<i>Controllori viaggianti:</i>			Manovale specializzato . . . . .	70	300
Controllore viaggiante sovrintendente . . . . .	250	600	Ausiliario di magazzino . . . . .	70	300
Controllore viaggiante superiore . . . . .	180	500	Manovale . . . . .	70	300
Controllore viaggiante . . . . .	140	450	Alla determinazione delle misure di premio nei limiti giornalieri consentiti e alla indicazione delle mansioni particolari che ne danno titolo viene provveduto con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.		
<i>Dirigenti dei depositi locomotive:</i>			Per i capi dei reparti dell'esercizio e per i titolari di impianti dell'esercizio di particolare importanza il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, stabilisce la misura di premio da attribuire, nel limite massimo giornaliero di lire 1.600 per i dipendenti rivestiti di qualifiche di livello 1 e di lire 1.200 per quelli di livello 2 del quadro di equiparazione delle qualifiche approvato con decreto ministeriale 17 settembre 1971, n. 12109. L'im-		
<i>Dirigenti della linea:</i>					
Capo tecnico superiore della linea . . . . .	200	500			
Capo tecnico della linea . . . . .	200	450			

## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

porto è da graduare in relazione alla gravosità ed all'impegno dell'incarico espletato nei diversi settori dell'esercizio.

Per il capo stazione, il capo stazione superiore e il capo stazione sovrintendente va aggiunto al premio spettante l'importo di lire 284 quando vengono svolte mansioni che comportano dirette responsabilità di movimento e circolazione treni ».

(E approvato).

## ART. 15.

L'articolo 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Il premio industriale di cui al precedente articolo compete per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario.

Per il personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate il premio industriale è maggiorato del 20 per cento.

Ai dipendenti che danno un rendimento lavorativo particolarmente elevato può essere corrisposta una maggiorazione non superiore al 10 per cento del premio industriale percepito, oltre ad una integrazione, dell'importo appresso indicato per ogni qualifica, per ogni giornata per la quale è stato corrisposto il premio industriale.

	Lire
—	
PERSONALE DIRETTIVO.	
Ispettore capo superiore r. e. . . . .	240
Ispettore capo r. e. . . . .	190
Ispettore capo aggiunto . . . . .	190
Ispettore principale . . . . .	160
Ispettore . . . . .	140

## PERSONALE DEGLI UFFICI.

## Personale di concetto:

Segretario superiore di 1° classe . . . . .	} -90
Segretario tecnico superiore di 1° classe . . . . .	
Revisore superiore di 1° classe . . . . .	
Disegnatore superiore di 1° classe . . . . .	

	Lire
—	
Segretario superiore . . . . .	} 78
Segretario tecnico superiore . . . . .	
Revisore superiore . . . . .	
Disegnatore superiore . . . . .	
Segretario . . . . .	} 66
Segretario tecnico . . . . .	
Disegnatore . . . . .	
Revisore capo a. p. . . . .	
Revisore principale a. p. . . . .	

## Personale esecutivo:

Applicato capo . . . . .	} 40
Applicato stenodattilografo capo . . . . .	
Applicato tecnico capo . . . . .	
Tecnico capo di radiologia . . . . .	
Infermiere capo . . . . .	
Applicato . . . . .	} 32
Applicato stenodattilografo . . . . .	
Applicato tecnico . . . . .	
Tecnico di radiologia . . . . .	
Infermiere . . . . .	

## Personale ausiliario:

Commesso capo . . . . .	24
Commesso . . . . .	20
Infermiere di 1° classe a. p. . . . .	} 28
Infermiere a. p. . . . .	

## PERSONALE DELL'ESERCIZIO.

## Dirigenti delle stazioni:

## Movimentisti:

Capo stazione sovrintendente . . . . .	90
Capo stazione superiore . . . . .	78
Capo stazione . . . . .	66

## Gestionisti:

Capo gestione sovrintendente . . . . .	90
Capo gestione superiore . . . . .	78
Capo gestione . . . . .	66

## Personale esecutivo delle stazioni:

Assistente capo di stazione . . . . .	45
Assistente di stazione . . . . .	35
Ausiliario di stazione . . . . .	28

## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

	Lire
	—
<i>Manovratori:</i>	
Manovratore capo . . . . .	58
1° manovratore . . . . .	48
Manovratore . . . . .	43
<i>Deviatori:</i>	
Deviatore capo . . . . .	58
1° deviatore . . . . .	44
Deviatore . . . . .	34
<i>Gestori e ausiliari:</i>	
Gestore capo . . . . .	45
Gestore di 1° classe . . . . .	32
Gestore . . . . .	28
Ausiliario di fermata . . . . .	20
<i>Dirigenti dei depositi personale viaggiante:</i>	
Capo personale viaggiante sovrintendente . . . . .	90
Capo personale viaggiante superiore . . . . .	78
Capo personale viaggiante . . . . .	66
<i>Controllori viaggianti:</i>	
Controllore viaggiante sovrintendente . . . . .	90
Controllore viaggiante superiore . . . . .	78
Controllore viaggiante . . . . .	66
<i>Dirigenti dei depositi locomotive:</i>	
Capo deposito sovrintendente . . . . .	90
Capo deposito superiore . . . . .	78
Capo deposito . . . . .	66
<i>Dirigenti della linea:</i>	
Capo tecnico superiore della linea . . . . .	78
Capo tecnico della linea . . . . .	66
<i>Personale esecutivo della linea:</i>	
Operaio specializzato dell'armamento . . . . .	45
Operaio dell'armamento . . . . .	34
<i>Personale di vigilanza:</i>	
Guardiano di 1° classe . . . . .	32
Guardiano . . . . .	25
<i>Dirigenti tecnici:</i>	
Capo tecnico sovrintendente . . . . .	90
Capo tecnico superiore . . . . .	78
Capo tecnico . . . . .	66

	Lire
	—
<i>Operai, verificatori e tecnici i. e.:</i>	
Verificatore . . . . .	66
Tecnico i. e. . . . .	66
Operaio specializzato . . . . .	46
Operaio qualificato . . . . .	36
<i>Autisti:</i>	
Autista . . . . .	40
<i>Manovali:</i>	
Capo squadra manovali . . . . .	35
Manovale specializzato . . . . .	28
Ausiliario di magazzino . . . . .	28
Manovale . . . . .	24

Le norme e i criteri per l'attribuzione del premio e la corresponsione della predetta maggiorazione del 10 per cento e relativa integrazione sono stabiliti dal direttore generale.

In caso di promozione con effetto retroattivo non si fa luogo a regolarizzazioni per quel che concerne il trattamento percepito per le mansioni esercitate, che resta acquisito.

(È approvato).

## ART. 16.

In correlazione con la ristrutturazione dei premi di lavoro e del premio industriale di cui agli articoli 10 e 14 della presente legge, alle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente articolo, con effetto dal 1° luglio 1973:

« ART. 82-bis. — *Aliquota residua conseguente alla ristrutturazione del premio industriale e dei premi di lavoro del personale delle navi traghetto, in dipendenza dell'istituzione della "indennità pensionabile"*. — Al personale ferroviario delle seguenti categorie è corrisposta una "aliquota residua" nelle misure a lato indicate:

A) — *Personale delle navi traghetto.*

Per ogni ora di servizio prestato a bordo della nave:

Comandante e direttore di macchina L. 30

## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

1° Ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina:	
parametro 304 . . . . . »	70
parametro 265 . . . . . »	110
Nostromo, capo motorista e capo elettricista . . . . . »	30
Carpentiere, motorista ed elettricista . . . . . »	30
Marinaio e ingrassatore . . . . . »	20
Carbonaio . . . . . »	20

In caso di soppressione di una o più corse programmate l'aliquota spetta al solo personale impegnato a bordo per lavori di riparazione e manutenzione nave.

B) — *Personale direttivo.*

Per ogni giornata di presenza in servizio:

Ispettore capo superiore r. e. . . . . L.	220
Ispettore capo r. e. . . . . »	470

Ispettore capo aggiunto:

parametro 530 . . . . . »	—
parametro 487 . . . . . »	—
parametro 455 . . . . . »	238
parametro 426 . . . . . »	570
parametro 387 . . . . . »	570

Ispettore principale:

parametro 370 . . . . . »	150
parametro 307 . . . . . »	750
Ispettore . . . . . »	850

L'aliquota di cui sopra viene corrisposta con le norme ed i criteri stabiliti dall'articolo 67 delle presenti disposizioni ».

(È approvato).

## ART. 17.

Il comma settimo dell'articolo 86 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle altre annesse competenze ordinarie, le competenze accessorie normalmente percepite in attività di servizio in relazione alla qualifica rivestita in base agli articoli 33 secondo comma, 39, 46, 52, 53, 54, 65, 66, 67 e 82-bis, delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 e successive modificazioni. Le competenze accessorie di cui ai citati articoli 39, 46, 52,

53, 54, 65 e 82-bis, punto A), sono corrisposte nelle misure medie stabilite dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione ».

(È approvato).

## ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, modificato dalla legge 24 febbraio 1973, n. 21, con effetto dal 1° novembre 1971 è, con uguale decorrenza, sostituito dal seguente:

« Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

	lire
1) direttore generale . . . . .	640
2) dirigente generale . . . . .	430
3) dirigente superiore; primo dirigente; ispettore capo superiore r.e.; ispettore capo r.e.; ispettore capo aggiunto . . . . .	370
4) ispettore principale, ispettore . . . . .	320
5) segretario superiore di prima classe e qualifiche equiparate, segretario superiore e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo stazione superiore e qualifiche equiparate . . . . .	320
6) segretario e qualifiche equiparate, capo stazione e qualifiche equiparate, applicato capo e qualifiche equiparate, tecnico capo di radiologia, infermiere capo, assistente capo di stazione, gestore capo, capo treno, macchinista, nostromo, capo motorista, capo elettricista, applicato e qualifiche equiparate, tecnico di radiologia, infermiere, gestore di prima classe, assistente di stazione, gestore, conduttore, macchinista T.M., aiuto macchinista, aiuto macchinista T.M., assistente viaggiante, ausiliario viaggiante, tecnico i.e., verificatore, manovratore capo, deviatore capo, operaio specializzato, operaio specializzato dell'armamento, carpentiere, motorista, elettricista . . . . .	250
7) rimanente personale . . . . .	210

(È approvato).

## ART. 19.

Il primo comma dell'articolo 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, modificato dalla legge 24 febbraio 1973, n. 21, è sostituito, con effetto dal 1° novembre 1971, dal seguente:

« Al personale traslocato spetta un'indennità di prima sistemazione nella seguente misura:

	Lire
	—
1) direttore generale e dirigente generale . . . . .	202.000
2) dirigente superiore; primo dirigente; ispettore capo superiore r.e.; ispettore capo r.e.; ispettore capo aggiunto; ispettore principale; segretario superiore di 1 <sup>a</sup> classe e qualifiche equiparate; capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate . . . . .	170.000
3) rimanente personale direttivo, di concetto ed esecutivo degli uffici, e dirigenti dell'esercizio; gestore capo, assistente capo di stazione, assistente di stazione, gestore di 1 <sup>a</sup> classe, capo treno, macchinista, macchinista T.M., nostromo, capo motorista, capo elettricista . . . . .	144.000
4) rimanente personale . . . . .	123.000

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 20.

Il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212, non si applica al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale applicato in via continuativa agli impianti dei centri meccanografici può essere corrisposta una particolare indennità le cui modalità di corresponsione saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. La misura dell'indennità non può comunque essere superiore a quella che sarà stabilita in applicazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

L'onorevole Poli ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

« Le norme di cui agli articoli 70 e 81 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono applicabili anche ai funzionari della carriera direttiva con qualifiche dirigenziali ».

POLI. Mi rendo conto che questo emendamento dovrebbe essere trasmesso alla V Commissione bilancio perché comporta un aumento di spesa, per cui lo ritiro, anche per evitare ritardi nell'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Poli e Piccinelli hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

« Le norme di cui al capo XI delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono applicabili, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a tutto il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sempreché si determinino le condizioni previste dalle norme stesse e i dipendenti della predetta Azienda esplicino di fatto le mansioni di cui al capo stesso ».

POLI. Ai guardiani di galleria spetta un compenso previsto dall'articolo 73 della legge n. 34, mentre al manovale di stazione che viene utilizzato per esplicare la mansione di guardiano di galleria non spetta tale compenso, il che è ingiusto; così come ai capigestione addetti alla cassa spetta il compenso previsto dall'articolo 72, mentre ai capigestione non addetti alla cassa non spetta questo compenso. L'emendamento presentato da me e dall'onorevole Piccinelli pone rimedio a questa situazione.

MERLI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Se invece dell'emendamento si presentasse un ordine del giorno, potremmo risolvere questo problema in via amministrativa.

POLI. Ma si tratta di dar seguito ad alcuni rilievi della Corte dei conti.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Nel momento in cui la Corte dei conti dovesse sollevare obiezioni, vi torneremo sopra.

POLI. Siamo favorevoli a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, che dovrà però essere votato dalla Commissione all'unanimità.

CARRI. Il gruppo comunista è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 21.

Ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ferroviari, nei cui confronti viene applicato il trattamento economico e normativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai servizi in appalto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1974, un assegno mensile di lire 7.000.

Detto assegno è corrisposto anche con la gratifica natalizia e non è computabile come elemento di retribuzione ai fini degli altri istituti contrattuali.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà, nei modi d'uso, al rimborso, alle imprese appaltatrici, dell'onere conseguente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 22.

La delega per la riscossione dei contributi sindacali rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera, con effetto dal 1° luglio 1973, anche sull'indennità pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa per quota percentuale dello stipendio.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

*Alla quarta riga, sostituire la data: « 1° luglio 1973 » con le parole: « dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».*

BAGHINO. Con l'articolo 22, concernente l'estensione della riscossione dei contributi sindacali anche all'indennità pensionabile (istituita con questo disegno di legge), si stabilisce una retrodatazione di un impegno che i ferrovieri non conoscevano in precedenza, il che non mi sembra legittimo.

GUGLIELMINO. Vi è sempre un atto di volontà dei ferrovieri che devono rilasciare una delega; chi non vuole non la rilascia.

BAGHINO. Non è possibile.

MERLI, *Relatore*. Si è stabilita la data del 1° luglio 1973 per farla coincidere con quella fissata in altri articoli del disegno di legge.

BAGHINO. Mi sembra che, in base alle norme vigenti, qualsiasi versamento od obbligo di contributi di qualsiasi genere, imposte o tasse, non possano essere retrodatati.

MERLI, *Relatore*. Ma la possibilità del versamento volontario sarebbe comunque assicurata.

BAGHINO. La volontarietà decorre dal giorno successivo alla dichiarazione che non si intende fare il versamento.

MERLI, *Relatore*. La dichiarazione di non voler effettuare il versamento non si riferisce esclusivamente alla indennità, ma al complesso dei contributi.

BAGHINO. Esiste già una norma tassativa in base alla quale ci si può liberare da un impegno contratto dopo la domanda. Quindi, o annulliamo questa norma approvando la disposizione in esame, oppure facciamo decorre la validità di quest'ultima dalla entrata in vigore di questa legge. Si tratta di un impegno economico, di un versamento, qualunque sia la sua natura!

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Si tratta di un versamento volontario, non di una norma imperativa!

BAGHINO. Se l'interessato dice di no, il suo rifiuto è valido dal mese successivo, e quindi deve comunque effettuare il versamento.

POLI. Le affermazioni del collega Baghino sono formalmente esatte: però dobbiamo

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

formulare una norma precisa, perché altrimenti i sindacati incontreranno difficoltà nell'ottenere quanto compete loro. Se accettiamo il principio delle competenze dei sindacati...

BAGHINO. Lo accettiamo.

POLI. ...allora non può esistere un'altra formulazione.

BAGHINO. Non è possibile emanare una legge che imponga a certe categorie di pagare 10 mila lire all'anno a decorrere dal 1970, mentre è possibile invece emanare una disposizione che imponga alle stesse di pagare dal 1975 una lira all'anno!

MARZOTTO CAOTORTA. Mi sembra che questa discussione sia fuori luogo perché la *ratio* di questa norma è molto semplice. Essa stabilisce infatti che la quota di ritenuta sindacale detratta dallo stipendio deve essere calcolata anche sull'indennità che la norma stessa istituisce: tale ritenuta decorre dal giorno in cui è attribuita l'indennità.

BAGHINO. L'interessato è libero di versarla o meno.

PICCINELLI. L'oggetto di questa norma è la delega, che può essere concessa o meno. Il lavoratore può o non concedere la delega. Noi non innoviamo una normativa precedente. Se il pensionato concede la delega, per quanto riguarda questa indennità, che ha effetto retroattivo, vedrà operata la ritenuta al momento della riscossione.

GENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono contrario all'emendamento Baghino.

MERLI, *Relatore*. Anche io sono contrario.

BAGHINO. In seguito alla interpretazione del collega Piccinelli, non insisto per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo del disegno di legge.

(*E approvato*).

Poiché ai successivi tre articoli ed alla tabella non sono stati presentati emendamenti,

li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 23.

Il contributo dovuto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'Opera di previdenza a favore del personale, calcolato sull'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile, del compenso per ex combattente dell'indennità pensionabile istituita con la presente legge, è stabilito nella misura dell'8 per cento, a decorrere dal 1° luglio 1973.

(*E approvato*).

ART. 24.

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge valutato complessivamente in lire 267.700 milioni - di cui lire 86.700 milioni per l'anno finanziario 1973 e lire 181.000 milioni per l'anno finanziario 1974 - l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà, quanto a lire 231.400 milioni con sovvenzione del Tesoro e quanto a lire 36.300 milioni con nuove risorse del proprio bilancio.

Alla copertura dell'onere di lire 231.400 milioni per la sovvenzione di cui al comma precedente si provvede, quanto a lire 30.500 milioni a carico dei fondi speciali, di cui ai capitoli 3523 (5.500 milioni) e 5381 (25.000 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e quanto a lire 200.900 milioni, mediante riduzioni, rispettivamente, per lire 110.000 milioni del fondo di cui al capitolo 3523 e per lire 90.900 milioni di stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

(*E approvato*).

ART. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(*E approvato*).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

ALLEGATO I.

**INDENNITA PENSIONABILE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA  
DELLE FERROVIE DELLO STATO**

QUALIFICA		Importo annuo
<b>PERSONALE DIRETTIVO.</b>		
	par. 530	L. 1.555.000
Ispettore capo aggiunto . . . . .	} » 487	» 1.430.000
	} » 455	» 1.340.000
	} » 426	» 1.240.000
	} » 387	» 1.240.000
Ispettore capo superiore R. E. . . . .	» 530	» 1.555.000
Ispettore capo R. E. . . . .	} » 426	» 1.268.900
	} » 387	» 1.268.900
Ispettore principale . . . . .	} » 370	» 1.240.000
	} » 307	» 1.070.000
Ispettore . . . . .	} » 257	» 930.000
	} » 218	» 930.000
<b>PERSONALE DEGLI UFFICI.</b>		
<i>Personale di concetto:</i>		
Segretario superiore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	} » 370	» 1.240.000
Segretario tecnico superiore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .		
Revisore superiore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .		
Disegnatore superiore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .		
Segretario superiore . . . . .	} » 302	» 1.070.000
Segretario tecnico superiore . . . . .		
Revisore superiore . . . . .		
Disegnatore superiore . . . . .		
Segretario . . . . .	} » 227	» 930.000
Segretario tecnico . . . . .		
Disegnatore . . . . .		
	} » 188	» 930.000
	} » 160	» 930.000
<i>Personale esecutivo:</i>		
Applicato capo . . . . .	} » 218	» 850.000
Applicato stenodattilografo capo . . . . .		
Applicato tecnico capo » . . . . .		
Tecnico capo di radiologia . . . . .		
Infermiere capo . . . . .		
Applicato . . . . .	} » 183	» 810.000
Applicato stenodattilografo . . . . .		
Applicato tecnico . . . . .		
Tecnico di radiologia . . . . .		
Infermiere . . . . .	} » 163	» 803.000
	} » 133	» 803.000

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

QUALIFICA		Importo annuo
<i>Personale ausiliario:</i>		
Commesso capo . . . . .	{ par. 165	L. 810.000
nfermiere di 1 <sup>a</sup> classe a. p. . . . .	{ » 143	» 810.000
Commesso . . . . .	{ » 133	» 740.000
nfermiere a. p. . . . .	{ » 115	» 740.000
	{ » 100	» 740.000
<b>PERSONALE DELL'ESERCIZIO.</b>		
<i>Dirigenti delle stazioni:</i>		
apo stazione sovrintendente . . . . .	» 370	» 1.240.000
Capo stazione superiore . . . . .	{ » 304	» 1.070.000
	{ » 265	» 997.000
apo stazione . . . . .	{ » 245	» 940.000
	{ » 206	» 940.000
	{ » 180	» 940.000
apo gestione sovrintendente . . . . .	» 370	» 1.240.000
apo gestione superiore . . . . .	{ » 304	» 1.070.000
	{ » 265	» 997.000
apo gestione . . . . .	{ » 245	» 940.000
	{ » 206	» 940.000
	{ » 180	» 940.000
<i>Personale esecutivo delle stazioni:</i>		
Assistente capo di stazione . . . . .	{ » 218	» 853.000
	{ » 188	» 853.000
Assistente di stazione . . . . .	{ » 183	» 815.000
	{ » 151	» 815.000
	{ » 133	» 815.000
Ausiliario di stazione . . . . .	{ » 155	» 775.000
	{ » 131	» 775.000
Manovratore capo . . . . .	» 183	» 886.000
Primo manovratore . . . . .	{ » 176	» 851.000
	{ » 153	» 851.000
Manovratore . . . . .	{ » 170	» 834.000
	{ » 145	» 834.000
	{ » 128	» 834.000
Deviatore capo . . . . .	» 183	» 886.000
Primo deviatore . . . . .	{ » 173	» 837.000
	{ » 150	» 837.000
Deviatore . . . . .	{ » 165	» 800.000
	{ » 143	» 800.000

## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

QUALIFICA		Importo annuo
<i>Gestori ed ausiliari:</i>		
Gestore capo . . . . .	par. 210	L 853.000
Gestore di 1ª classe . . . . .	} " 193 " 168	" 806.000
		" 806.000
Gestore . . . . .	} " 178 " 151 " 133	" 790.000
		" 790.000
		" 790.000
Ausiliario di fermata . . . . .	} " 153 " 133 " 115	" 748.000
		" 748.000
		" 748.000
<i>Dirigenti del personale viaggiante:</i>		
Capo personale viaggiante sovrintendente . . . . .	" 370	" 1.240.000
Capo personale viaggiante superiore . . . . .	} " 304 " 265	" 1.070.000
		" 997.000
Capo personale viaggiante . . . . .	} " 245 " 206 " 180	" 940.000
		" 940.000
		" 940.000
<i>Controllori viaggianti:</i>		
Controllore viaggiante sovrintendente . . . . .	" 370	" 1.240.000
Controllore viaggiante superiore . . . . .	} " 304 " 265	" 1.070.000
		" 997.000
Controllore viaggiante . . . . .	} " 245 " 206 " 180	" 940.000
		" 940.000
		" 940.000
<i>Personale dei treni:</i>		
Capo treno . . . . .	} " 220 " 188	" 905.000
		" 905.000
Conduttore . . . . .	} " 181 " 154 " 136	" 832.000
		" 832.000
		" 832.000
Assistente viaggiante . . . . .	} " 159 " 138	" 800.000
		" 800.000
Ausiliario viaggiante . . . . .	} " 155 " 131	" 792.000
		" 792.000

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

QUALIFICA		Importo annuo
<i>Dirigenti deposito locomotive:</i>		
Capo deposito sovrintendente . . . . .	par. 370	L. 1.240.000
Capo deposito superiore . . . . .	» 304	» 1.070.000
	» 265	» 997.000
Capo deposito . . . . .	» 245	» 940.000
	» 206	» 940.000
	» 180	» 940.000
<i>Personale di macchina:</i>		
Macchinista . . . . .	» 235	» 964.000
	» 200	» 964.000
Aiuto macchinista . . . . .	» 190	» 844.000
	» 162	» 844.000
	» 143	» 844.000
Macchinista T.M. . . . .	» 190	» 903.000
	» 166	» 903.000
Aiuto macchinista T.M. . . . .	» 156	» 811 000
	» 136	» 811 000
<i>Dirigenti dello linea:</i>		
Capo tecnico superiore della linea . . . . .	» 304	» 1.070.000
	» 265	» 997.000
Capo tecnico della linea . . . . .	» 245	» 940.000
	» 206	» 940.000
	» 180	» 940.000
<i>Personale esecutivo della linea:</i>		
Operaio specializzato dell'armamento . . . . .	» 183	» 844.000
	» 163	» 844.000
Operaio dell'armamento . . . . .	» 168	» 810 000
	» 143	» 810 000
	» 127	» 810.000
<i>Personale di vigilanza:</i>		
Guardiano di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 168	» 795.000
	» 143	» 795.000
Guardiano . . . . .	» 153	» 771.000
	» 133	» 771.000
	» 115	» 771.000

## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

QUALIFICA		Importo annuo
<i>Dirigenti tecnici:</i>		
Capo tecnico sovrintendente . . . . .	par. 370	L. 1.240.000
Capo tecnico superiore . . . . .	} » 304 » 265	» 1.070.000
		» 997.000
Capo tecnico . . . . .	} » 245 » 206 » 180	» 940.000
		» 940.000
		» 940.000
<i>Operai, verificatori e tecnici I.E.:</i>		
Tecnico I.E. . . . .	} » 193	» 905.000
Verificatore . . . . .		» 844.000
Operaio specializzato . . . . .	} » 190 » 165	» 844.000
		» 810.000
Operaio qualificato . . . . .	} » 173 » 146 » 129	» 810.000
		» 810.000
		» 810.000
<i>Autisti:</i>		
Autista . . . . .	} » 168 » 146	» 820.000
		» 820.000
<i>Manovali:</i>		
Capo squadra manovali . . . . .	» 166	» 804.000
Manovale specializzato . . . . .	} » 155 » 138	» 775.000
		» 775.000
Ausiliario di magazzino . . . . .	} » 155 » 138	» 775.000
		» 775.000
Manovale . . . . .	} » 153 » 133 » 115	» 760.000
		» 760.000
		» 760.000
<i>Ufficiali delle navi traghetto:</i>		
Comandante . . . . .	} » 370	» 1.240.000
Direttore di macchina . . . . .		» 1.070.000
Primo ufficiale navale . . . . .	} » 304 » 265	» 997.000
Primo ufficiale di macchina . . . . .		» 940.000
Ufficiale navalè . . . . .	} » 245 » 208	» 940.000
Ufficiale di macchina . . . . .		» 940.000

## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

QUALIFICA		Importo annuo
<i>Personale esecutivo delle navi traghetti:</i>		
Nostromo . . . . .	par. 210	L. 905.000
	» 179	» 905.000
Carpentiere . . . . .	» 190	» 850.000
	» 161	» 850.000
	» 142	» 850.000
Marinaio . . . . .	» 168	» 835.000
	» 143	» 835.000
	» 127	» 835.000
Capo motorista . . . . .	» 210	» 905.000
Capo elettricista . . . . .	» 179	» 905.000
Motorista . . . . .	» 190	» 850.000
	» 161	» 850.000
	» 142	» 850.000
Ingrassatore . . . . .	» 168	» 835.000
	» 143	» 835.000
Carbonaio . . . . .	» 153	» 780.000
	» 133	» 780.000
	» 115	» 780.000

(È approvata).

Gli onorevoli Baghino, Lauro, Marino e Galasso hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione trasporti,  
impegna il Governo  
a risolvere con estrema urgenza il problema determinato dal testo dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2684 e riguardante il personale delle ferrovie dello Stato posto in quiescenza prima dell'entrata in vigore del suddetto provvedimento.  
(0/2684/2/10).

GENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Lo accetto.

BAGHINO. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Baghino ed altri, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Russo Ferdinando, Marzotto Caotorta, Piccinelli e Poli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione trasporti,  
impegna il Governo  
a provvedere, nel più breve tempo, a migliorare le indennità del personale delle ferrovie dello Stato in quiescenza al 31 gennaio 1974.  
(0/2684/5/10).

GENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Lo accetto.

RUSSO FERDINANDO. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Guglielmino, Ceravolo, Ciacci, Carri, Foscarini, Fioriello, Baldassari, Skerk, Korach, Pani e Ballarín

## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione trasporti,  
impegna il Governo

a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2684, a rideterminare il trattamento pensionistico per il personale dipendente dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato posto in quiescenza in data anteriore al 1° luglio 1973 secondo il trattamento riservato al personale posto in quiescenza dal 1° gennaio 1974;

impegna inoltre il Governo

a considerare tale rideterminazione anche per le pensioni di reversibilità.

(0/2684/1/10).

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Lo accolgo.

SPINELLI. Non siamo d'accordo con l'onorevole Baghino quando ha affermato che il suo emendamento presentato all'articolo 2 avrebbe comportato spese di lieve entità e che, quindi, il parere della V Commissione bilancio non sarebbe stato necessario. Il problema, inoltre, investe anche altre categorie e non soltanto quella dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Quindi, approvare il suo emendamento avrebbe significato dare a questo disegno di legge la stessa destinazione di quello relativo all'indennità pensionabile dei dipendenti dell'azienda del monopolio. Desideriamo però precisare che il gruppo socialista, a nome del quale parlo, non si è espresso in senso contrario alla sostanza dell'emendamento Baghino, che del resto è stata recepita da alcuni degli ordini del giorno presentati, con i quali è stata sottolineata l'urgenza del problema.

FOSCARINI. Insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Guglielmino e altri, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Poli e Piccinelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione trasporti,  
impegna il Governo

a far sì che le norme di cui al capo XI delle disposizioni sulle competenze accessorie, ap-

provate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, siano rese applicabili, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a tutto il personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sempre che si determinino le condizioni previste dalle norme stesse e i dipendenti dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato esplichino di fatto le mansioni di cui al suddetto capo XI.

(0/2684/4/10).

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Lo accetto.

POLI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Poli e Piccinelli, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Poli, Piccinelli, Marzotto Caotorta e Russo Ferdinando hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione trasporti,  
impegna il Governo

a corrispondere ai ferrovieri una congrua anticipazione, in attesa della definitiva approvazione del disegno di legge n. 2684, in acconto dei miglioramenti economici previsti dal provvedimento stesso.

(0/2684/3/10).

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Lo accetto.

POLI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Poli ed altri, accettato dal Governo.

(È approvato).

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Ringrazio tutta la Commissione per il lavoro svolto. Mi pare che questa mattina si sia un po' drammatizzata la situazione; ritengo però doveroso dire che come in passato il Parlamento nella sua sovranità aveva deciso di non legiferare sotto pressioni esterne, altrettanto si sta verificando in questo stesso momento, perché se è vero che uno sciopero è stato proclamato, è altrettanto vero che vi è la concreta disponibilità dei sindacati per revocare que-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

sta agitazione alla luce di diversi elementi, che non sono solo quelli che scaturiscono dalle decisioni che la Commissione oggi è chiamata ad esprimere. Nel corso delle trattative è stato infatti esaminato il problema del piano poliennale, in ordine al quale vorrei dire che il Governo è disponibile, non soltanto ad illustrarlo, ma, entro il 30 marzo, a presentarlo al Parlamento nelle sue linee essenziali.

In ordine a questo provvedimento vi sono dei ritardi già ammessi dallo stesso ministro dei trasporti nella replica in sede di esame dello stato di previsione del suo dicastero, ma sono ritardi dovuti alla mole finanziaria necessaria per varare questo provvedimento (267 miliardi di lire non sono pochi, anche se doverosamente dovevamo dare ai ferrovieri quanto è stato dato alle altre categorie dello Stato) e alla necessità del concerto con gli altri Ministeri. Non è per difendere il Governo, ma debbo precisare che, se si è perso del tempo, lo si è perso proprio per trovare una copertura finanziaria a queste necessità che siamo i primi a considerare come oggettive rispetto alle richieste della categoria.

**PRESIDENTE** Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Revisione del trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (2684).

Presenti e votanti . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione.*

Alessandrini, Baghino, Baldassari, Bargellini, Becciu, Belci, Canestrari, Carri, Catella, Ceravolo, Ciacci, Dal Maso, Fioriello, Froio, Galasso, Guglielmino, Korach, Marino, Marocco, Marzotto Caotorta, Merli, Piccinelli, Poli, Querci, Russo Ferdinando, Skerk, Spinelli e Venturini.

#### Seguito della discussione del disegno di legge: Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (2477).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Non essendo ancora pervenuto il parere da parte della I e della V Commissione sugli articoli aggiuntivi presentati stamane dal Governo e di cui la Commissione è già a conoscenza, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato a oggi pomeriggio.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta, sospesa alle 13,15, è ripresa alle 19.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCINELLI**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 2477. Ricordo che la Commissione ha già approvato gli articoli da 1 a 8. Comunico che la I e la V Commissione hanno espresso il parere di rispettiva competenza sugli articoli aggiuntivi presentati dal Governo nella seduta di questa mattina.

**MERLI, Relatore.** Gli articoli aggiuntivi presentati dal Governo vanno incontro alle aspirazioni del personale delle ferrovie dello Stato che presta servizio sui traghetti di queste ferrovie e che si è pensato di inserire nel provvedimento concernente gli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello.

La I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole su questi articoli aggiuntivi a condizione che il terzo comma dell'articolo 8-bis sia sostituito dal seguente: « Il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile determina le modalità per la formazione delle graduatorie ai fini dell'assunzione in ruolo, tenendo conto dell'età, dell'anzianità di servizio e sentite le organizzazioni sindacali ».

La V Commissione bilancio, essendo ormai decorso l'anno finanziario 1973, ha proposto di modificare l'articolo 8-*quater* nel modo seguente: « L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4.850 milioni an-

nui, farà carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La copertura dell'onere per l'anno 1974 verrà assicurata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 110 e 112 — rispettivamente per milioni 3.725 e per milioni 675 — e con imputazione della rimanente spesa di milioni 450 ai capitoli 101, 113, 114, 115 e 116 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo ».

Sempre la V Commissione bilancio ha proposto di aggiungere, all'articolo 8-*quater*, il seguente ultimo comma: « Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ». Mi dichiaro favorevole agli emendamenti presentati dal Governo con le modifiche proposte dalla I e dalla V Commissione.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Esprimo parere favorevole alle modificazioni suggerite dalla I e dalla V Commissione.

CARRI. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista a questo provvedimento, chiederei che l'articolo aggiuntivo Piccinelli presentato in una precedente seduta, e relativo all'inquadramento dei guardamassi, fosse trasformato in un ordine del giorno, che la Commissione dovrebbe votare all'unanimità dopo la sua accettazione da parte del Governo.

RUSSO FERDINANDO. Ritiro anche a nome dell'onorevole Piccinelli l'articolo aggiuntivo, che dichiaro di trasformare in ordine del giorno.

POLI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialdemocratico al provvedimento.

BAGHINO. Io vorrei chiedere se è proprio indispensabile esaminare in questo momento gli articoli aggiuntivi che ci vengono proposti; il Governo infatti li ha presentati all'ultimo momento: e se non li conosciamo bene, come possiamo esprimere un cosciente parere su di essi. Inoltre il Governo ce li sottopone ora, in contrasto con l'impegno che esso aveva precedentemente assunto — e che noi avevamo concordemente accettato — di rinviare ad altro provvedimento le questioni concernenti il personale contrattista delle navi traghetto. Non comprendo quindi che cosa significhi l'odierna presentazione di questi articoli aggiuntivi: noi avevamo sospeso la di-

scussione sul disegno di legge n. 2477 solo in attesa che la Commissione bilancio si pronunciasse su un emendamento riguardante i guardamassi. Faccio inoltre osservare che gli articoli aggiuntivi proposti dal Governo per il personale contrattista delle navi traghetto riguarda solo una parte di detto personale, mentre rimane in sospeso la situazione di un'altra parte di esso.

MERLI, *Relatore*. Le considerazioni dell'onorevole Baghino sono certamente giuste: desidero però pregarlo di non soffermarsi all'aspetto formale — sia pure importante — della situazione, ma di considerare la questione nella sua sostanza, che è la seguente. Noi avevamo, di fatto, sospeso la discussione del disegno di legge n. 2447 in attesa di un favorevole parere del Governo sull'emendamento proposto a favore dei guardamassi. Purtroppo — nonostante l'onere finanziario richiesto, per provvedere a questi 200 dipendenti che svolgono un duro lavoro, fosse abbastanza esiguo (appena 100 milioni) rispetto all'onere complessivo del disegno di legge — si è avuta la ferma riserva del Ministero del tesoro su tale questione. L'emendamento relativo ai guardamassi è stato quindi ritirato, e probabilmente la Commissione presenterà un ordine del giorno per impegnare il Governo a risolvere il problema dei guardamassi in un altro provvedimento che il ministro dei trasporti ci presenterà tra breve.

Ora il Governo, che pure aveva dichiarato di voler risolvere in altra sede le questioni relative al personale contrattista delle navi traghetto, ha evidentemente visto la possibilità di colmare il vuoto lasciato dal mancato inserimento degli emendamenti relativi ai guardamassi con altri emendamenti concernenti quel personale, servendosi di una tecnica operativa di urgenza spesso usata, per cui quando una categoria resta al di fuori di un gruppo di provvedimenti, la si aggancia, per affrettare i tempi, ad un altro provvedimento. La I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio sono state rapidamente consultate dal solerte sottosegretario onorevole Cengarle e si sono favorevolmente espresse, pur suggerendo alcune modificazioni, su un complesso organico di articoli aggiuntivi del Governo che riflettono quelli che avevamo a suo tempo stralciato a proposito, appunto, del personale contrattista delle navi traghetto, e che soddisfano effettivamente le aspettative di questa categoria. Capisco, come ha rilevato l'onorevole Baghino, che in questa serie di articoli aggiuntivi non viene presa in

considerazione una parte del personale, ma questo è un fatto che capita anche a proposito di altre categorie, in quanto, per una serie di circostanze, non si giunge mai all'estinzione del fenomeno. tuttavia ritengo sia preferibile varare un provvedimento non perfetto, purché arrivi al momento opportuno. Comunque, è da tener presente l'aspetto positivo di questi articoli aggiuntivi, che ci consentono di porre il personale contrattista delle navi traghetto sullo stesso piano delle altre categorie di dipendenti delle ferrovie dello Stato che vengono beneficate dal gruppo di provvedimenti che, con molta sensibilità, la nostra Commissione sta approvando, scongiurando (il che deve compensarci delle fatiche svolte) anche la preannunciata agitazione dei ferrovieri.

BAGHINO. Io ringrazio il relatore per le spiegazioni che mi ha fornito, e voglio a mia volta precisare che le mie dichiarazioni derivavano non da un'opposizione alla soluzione dei problemi del personale contrattista delle navi traghetto, che io invece desidero, ma solo da un atteggiamento di coerenza con quello che, a proposito di questo personale, unanimemente avevamo deciso su proposta del Governo. Devo tuttavia ancora lamentare il fatto che non ho potuto esaminare gli articoli aggiuntivi, perché sono stati presentati all'ultimo momento.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Fin dalla mattina mi ero premurato di presentare alcuni articoli aggiuntivi e di farne fare copia da distribuire non solo ai colleghi della X Commissione, ma anche ai membri delle altre Commissioni competenti per il parere, cui avevo chiesto di riunirsi nel pomeriggio per consentirci di concludere i nostri lavori.

Mi pare che quanto detto dal relatore mi esoneri dal ribadire le considerazioni che sono state fatte in questa sede. Nelle riunioni del gruppo di lavoro era stato sollevato questo problema, io avevo assunto un impegno. Ribadisco inoltre che la questione dei guardamassi troverà collocazione in un provvedimento di portata generale che riguarderà l'assorbimento di altri servizi in appalto. Torno a dire quanto già esposto dal relatore: noi abbiamo trovato la possibilità di inserire in questo provvedimento un'altra categoria di personale che da tempo attende una sistemazione. Il Ministero del tesoro non ha sollevato obiezioni, in quanto tali disposizioni non com-

portano un aumento di oneri. Ringrazio pertanto i commissari per il proficuo lavoro svolto ed annuncio che lo sciopero è stato revocato. Le organizzazioni sindacali mi hanno incaricato di esprimere il loro più sentito apprezzamento per l'opera che la X Commissione sta svolgendo e di rivolgere ai commissari la preghiera di approvare in serata il provvedimento in esame, affinché esso possa completare il suo iter entro questa settimana con l'approvazione della competente Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Desidero precisare che il nostro regolamento non ci impedisce di accettare emendamenti fin all'ultimo momento, prima della votazione degli articoli.

BAGHINO. Desidero precisare che la Commissione, all'unanimità, aveva deciso di rinviare la discussione degli emendamenti relativi al personale dei traghetti. Comunque non insisto, per quanto mi riguarda possiamo tranquillamente procedere nei lavori.

PRESIDENTE. Dai resoconti stenografici non risulta la decisione cui ha fatto riferimento l'onorevole Baghino.

Passiamo quindi all'esame degli articoli aggiuntivi presentati dal Governo. Do lettura del primo articolo aggiuntivo:

ART. 8-bis.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di assumere con contratto di diritto privato ufficiali e personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto, salvo quanto stabilito al successivo articolo 11.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere nei ruoli del personale delle navi traghetto con le qualifiche iniziali contemplate dal quadro n. 5 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i marittimi versanti nelle seguenti condizioni:

a) abbiano effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge almeno 270 giornate di servizio come contrattisti sulle navi traghetto delle ferrovie dello Stato;

b) risultino iscritti nelle liste di imbarco degli uffici esercizio navigazione di Messina o Civitavecchia alla data del 1° maggio 1973;

c) non abbiano superato il 55° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) risultino in possesso degli altri requisiti generali prescritti per l'ammissione nei ruoli ferroviari di cui all'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, salva l'applicazione del successivo articolo 5 della legge medesima. L'accertamento dell'idoneità fisica verrà effettuato con i criteri della revisione

Il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile emanerà le norme per l'assunzione in ruolo, determinandone le modalità.

Le assunzioni dovranno essere contenute per ciascuna qualifica entro il limite della rispettiva pianta organica, salva l'applicazione dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e saranno disposte con decreto ministeriale in relazione alle esigenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le assunzioni stesse saranno effettuate, per ciascuna qualifica, fino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei e con precedenza rispetto alle assunzioni nella stessa qualifica mediante concorsi pubblici o interni, fatta eccezione per i vincitori dei concorsi già banditi ed in corso di svolgimento e da svolgere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore, in seguito al parere della I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma dell'articolo aggiuntivo 8-bis con il seguente: « Il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile determina le modalità per la formazione delle graduatorie ai fini dell'assunzione in ruolo, tenendo conto dell'età, dell'anzianità di servizio e sentite le organizzazioni sindacali ».*

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Accetto l'emendamento.

BAGHINO. Desidererei due chiarimenti. Il primo concerne la dizione: « in relazione alle esigenze ». Vorrei cioè sapere se si prevede che una parte del personale interessato non verrà assunto (ed eventualmente in quale misura) oppure se si ritiene che tutti questi marittimi verranno immessi nei ruoli. Infatti, ponendo questa condizione (cioè limitando il numero delle assunzioni alle esigenze dell'Azienda autonoma) noi eliminiamo delle concessioni, però rischiamo di danneggiare le

categorie interessate, anziché dar loro un immediato vantaggio.

L'altro mio dubbio riguarda la eventuale permanenza dei servizi che sui traghetti vengono dati in concessione e di tutto il personale di camera. Chi assumerà il personale non compreso in questo articolo, se non vi sarà più la società concessionaria? Desidererei quindi su questo punto un chiarimento e un impegno, affinché nessun dipendente rimanga senza lavoro.

MERLI, *Relatore*. Faccio presente che in questo settore le ferrovie dello Stato, che hanno una lunga tradizione, sono abbastanza giovani. Mi sembra molto importante il fatto che il nucleo principale, rappresentato dal personale di comparto e di macchina, passi in un organico. Nonostante l'inquadramento che vi è stato, vi sono infatti ancora alcune categorie che ne rimangono fuori. Comunque, il nucleo principale entra negli organici, mentre con il restante personale si mantiene un diverso tipo di rapporto di lavoro.

Non sarei contrario ad un ordine del giorno, che penso il Governo accetterà e che lo impegni a prendere in esame nei prossimi provvedimenti la situazione del personale non incluso nell'articolo aggiuntivo al nostro esame.

BAGHINO. E per quanto riguarda le assunzioni del personale di comparto e di macchina delle navi traghetto, che saranno disposte « secondo le esigenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »?

MERLI, *Relatore*. Ciò significa che, se vi fosse un incremento nel traffico, l'Azienda si riserva di farvi fronte come ha già fatto in passato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'articolo aggiuntivo 8-bis di cui ho già dato lettura, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 8-bis presentato dal Governo, con la modificazione testè approvata.

*(È approvato).*

Agli articoli aggiuntivi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, presentati dal Governo e che il relatore ha già dichiarato di accettare, non sono stati presentati emendamenti. Lì porrò

pertanto direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

**ART. 8-ter.**

Per il personale assunto nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato in base all'articolo 9 della presente legge, la ritenuta straordinaria prevista dall'articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è limitata al decimo dello stipendio annuo senza tener conto dell'eventuale superamento del 30° anno di età.

Il personale stesso è collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'età di cui al quadro n. 9 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, n. 1077.

Il personale che all'atto dell'assunzione non abbia superato il 50° anno di età viene iscritto al fondo pensioni ed all'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato ed ha diritto, in caso di cessazione dal servizio, alla liquidazione della pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purché abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purché abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 15 febbraio 1967, n. 40.

Il personale che all'atto dell'assunzione abbia compiuto il 50° anno di età, anziché essere iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, viene assicurato, ove già non lo sia, alla Cassa di previdenza marinara.

*(È approvato).*

**8-quater.**

In deroga al divieto di cui al precedente articolo 9 potranno essere, ancora utilizzati con contratto di diritto privato, secondo le esigenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ma comunque non oltre i limiti di età, di cui al quadro n. 9 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nell'ordine:

1) coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, siano in attesa dell'assunzione nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

2) coloro che abbiano superato il limite di età di cui al precedente articolo 9, purché siano in possesso di tutti gli altri requisiti.

*(È approvato).*

**ART. 8-quinquies.**

Le disposizioni dei precedenti articoli 6, 7 e 8 trovano applicazione soltanto nei confronti del personale inquadrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo 9 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

**ART. 9.**

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 10.**

Gli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in complessive lire 7.365 milioni - di cui lire 2.515 milioni per il 1973 e lire 4.840 milioni per il 1974 - e quelli degli anni successivi faranno carico al bilancio dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La copertura degli oneri per il 1973 e per il 1974 verrà assicurata dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 110 e 112 - rispettivamente milioni 1.930 e milioni 350 per il 1973, milioni 3.725 e milioni 675 per il 1974 - e con impugnazione della rimanente spesa di milioni 235 per il 1973 e di milioni 450 per il 1974 ai capitoli 101, 113, 114, 115 e 116, dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i suddetti esercizi.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento, che tiene conto del parere della Commissione bilancio:

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

**ART. 10.**

«L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4.850 milioni annui, farà carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La copertura dell'onere per l'anno 1974 verrà assicurata dall'Azienda autonoma delle

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1974

ferrovie dello Stato mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 110 e 112 — rispettivamente per milioni 3.725 e per milioni 675 — e con impugnazione della rimanente spesa di milioni 450 ai capitoli 101, 113, 114, 115 e 116 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Piccinelli, Russo Ferdinando, Merli, Guglielmino, Marzotto Caotorta, Carri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione trasporti,  
impegna il Governo

a far sì che il personale con mansioni di guardamassi venga regolarmente inquadrato nei ruoli organici dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(0/2477/1/10).

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Lo accetto.

PICCINELLI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Baghino ha presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione trasporti  
impegna il Governo

a mantenere gli impegni precostituiti (riguardanti ad esempio il cosiddetto personale di camera dei traghetti) e non inclusi nell'articolo 8-bis del disegno di legge n. 2477.

(0/2477/2/10).

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Lo accetto come raccomandazione.

BAGHINO. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Baghino, accettato come raccomandazione dal Governo.

(È respinto).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (2477):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baghino, Baldassari, Becciu, Belci, Bogi Canestrari, Carri, Ceravolo, Ciacci, Foscarini, Froio, Guglielmino, Korach, Lombardi Giovanni Enrico, Marocco, Marzotto Caotorta, Merli, Piccinelli, Poli, Querci, Russo Ferdinando, Scipioni, Skerk, Spinelli e Venturini.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO